



COMUNE DI CASTEL GIORGIO
Provincia di Terni

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 08-07-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE MISURE
TEMPORANEE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
DURANTE IL PERIODO ESTIVO E IN OCCASIONE DI ONDATE DI
CALORE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il benessere animale costituisce interesse pubblico riconosciuto dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale;
- i cambiamenti climatici in atto determinano, con sempre maggiore frequenza, periodi caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate, tali da compromettere gravemente il benessere e la salute degli animali detenuti dall'uomo;
- l'esposizione prolungata al calore può provocare disidratazione, colpi di calore, sofferenze e morte degli animali, in particolare di quelli anziani, cuccioli, affetti da patologie;
- negli ultimi anni il Ministero della Salute emette sistematicamente bollettini di allerta per le ondate di calore, evidenziando anche i rischi per gli animali e raccomandando specifiche misure preventive;

VISTI:

- l'articolo 9 della Costituzione;
- il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e ai principi di tutela della salute animale;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

- la Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice Penale;
- la Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, Capo IV "Benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo", che attribuisce ai Comuni funzioni di tutela degli animali e promozione del loro benessere;
- il Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24-05-2015, che:
 - riconosce la tutela degli animali quale interesse dell'Amministrazione comunale;
 - impone ai proprietari e detentori di assicurare adeguata cura, alimentazione e soddisfacimento delle esigenze etologiche;
 - vieta di sottoporre gli animali a temperature climatiche dannose, di privarli di acqua e di idoneo riparo e di lasciarli all'interno di veicoli;

CONSIDERATO CHE:

- le elevate temperature estive costituiscono un fattore di rischio concreto per il benessere animale;
- si rende opportuno richiamare l'attenzione dei cittadini mediante l'adozione di specifiche misure preventive, anche a carattere temporaneo, finalizzate a prevenire situazioni suscettibili di integrare violazioni amministrative o fattispecie penalmente rilevanti;

RILEVATO che le eccezionali condizioni climatiche registrate nel periodo estivo, caratterizzate da temperature particolarmente elevate e da ripetute allerte per ondate di calore, configurano una situazione eccezionale che rende necessario adottare misure temporanee e ulteriori rispetto alla disciplina regolamentare vigente, al fine di prevenire gravi pregiudizi per il benessere animale;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. I proprietari e detentori di animali sono tenuti a garantire:
 - acqua fresca e pulita costantemente disponibile;
 - ricoveri ombreggiati, asciutti, ventilati e adeguati alla specie;
 - possibilità per l'animale di sottrarsi autonomamente all'irraggiamento diretto;
 - adeguata ventilazione dei locali o dei ricoveri;
 - alimentazione e gestione compatibili con le condizioni climatiche;
 - immediata assistenza veterinaria qualora l'animale manifesti sintomi riconducibili a colpo di calore o grave sofferenza.

2. È vietato:

- a) lasciare animali all'interno di autoveicoli, roulotte, rimorchi o altri mezzi di trasporto, anche per tempi brevi, anche con finestrini aperti;
- b) detenere animali su balconi, terrazzi, cortili, recinti o aree prive di ombreggiatura e di acqua;
- c) mantenere animali legati qualora ciò impedisca loro di raggiungere una zona ombreggiata o il punto di abbeverata;
- d) sottoporre gli animali a sforzi fisici intensi nelle ore comprese tra le ore 11.00 e le ore 18.00, salvo motivate esigenze;
- e) trasportare animali in condizioni incompatibili con le elevate temperature.

3. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, gli organi accertatori adottano i provvedimenti cautelari necessari alla tutela dell'animale, compreso l'eventuale sequestro amministrativo o penale e il trasferimento presso idonea struttura.

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal giorno della pubblicazione fino al 30 settembre 2026, salvo eventuale proroga o revoca anticipata in base all'andamento delle condizioni climatiche.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune ed entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

La presente ordinanza viene comunicata, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Terni,
- alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Umbria 2,
- alla locale Stazione dei Carabinieri,
- alla Guardia di Finanza Tenenza di Orvieto,
- alla Polizia di Stato di Orvieto.

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle norme penali vigenti e delle disposizioni regionali e statali in materia di tutela degli animali, le violazioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24-05-2015 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Garbini Andrea

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Castel Giorgio, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.